



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 137 del 30/07/2019

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell' art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a Sentenze esecutive afferenti la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta. Terzo provvedimento.



Codice C.F. 978450100/2019/ 0800 4

SEZIONE SUPPORTO LEGISLATIVO DELLA C.R.
SEGUITO ALL' ART. 73 DEL D.LGS. 118/2011 E DA INTENDERSI AL TESTO
SEGUITO DELLA NOVELLA ADOTTATA CON D.LGS 34/2019
LA P.D.
(Dott. U. ATABRUSI)
U. M.

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a sentenze esecutive afferenti la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta. Terzo provvedimento.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

L'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ha subito una sostanziale riforma a seguito dell'entrata in vigore, con efficacia a partire dall'esercizio finanziario 2015, dell'art 73 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, così come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'ente, che deve pertanto procedere al suo riconoscimento al fine di ricondurlo al sistema bilancio.

Dispone l'art 73 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118:

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1 lettera a., i debiti rinvenienti da "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria, invero, si impone all'ente "ex se", in base al comando imperativo che il provvedimento giudiziale contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.

Pertanto, sotto questo profilo, l'organo consiliare dell'ente deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità, ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine del giudice così come il privato cittadino.

14/07/2019
U. M.

Sul piano giuridico, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, sulla base di copiosa giurisprudenza sul punto, tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, ivi compresi i decreti ingiuntivi, da cui derivino debiti di natura pecuniaria a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4, art. 73, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta.

Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 73 del D.lgs. n. 118/2011, si intende procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive come per legge.

Si riporta la relazione analitica delle posizioni debitorie predisposta dalla competente Sezione, che qui si approva.

DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE DEBITORIA DA REGOLARIZZARE

POSIZIONE DEBITORIA N. 1

Totale: € 883,64

Generalità dei creditori: Avv. Gianluigi Manelli

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 837/2019.

Importo del debito fuori bilancio: € 583,64 per spese legali; € 300,00 per rimborso contributo unificato.

Relazione sulla formazione del debito:

L'art. 32 della L.R. n. 4 del 25.02.2010, recante "Norme urgenti in materia di Sanità e Servizi Sociali", pubblicata sul BURP n. 40 suppl. del 2.3.2010, ha disciplinato la normativa in materia di protesi, ortesi e ausili tecnici, istituendo, tra l'altro, l'elenco regionale delle imprese che intendono fornire dispositivi "su misura" e/o "predisposti", ovvero, dei dispositivi di cui all'elenco n. 1 allegato al D.M. 332/99, con spesa a carico del SSN.

Con Deliberazione n.1312/2010 e s.m.i. la Giunta regionale ha approvato i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi che le imprese ortopediche, audioprotesiche ed ottico-optometriche devono possedere per essere iscritte nell'Elenco in questione.

I predetti requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi sono stati oggetto di confronto e condivisione con le associazioni rappresentative delle imprese ortopediche, audioprotesiche ed ottico-optometriche (Fioto Puglia, ANTO Puglia, CIDOS Puglia per le aziende ortopediche, l'ANA-ANAP per le aziende audioprotesiche, l'ASSOPTO Puglia per le aziende ottico-optometriche).

Nello specifico, per quanto concerne i requisiti organizzativi, le Associazioni di categoria convenute al tavolo hanno ritenuto indispensabile inserire l'assolvimento dell'obbligo formativo dei crediti ECM.

La ditta "Ottica Vernaleone di Alessandro Vernaleone" era stata inclusa nell'Elenco regionale con la Determinazione dirigenziale n. 3 dell'11/1/2013 per la sede di Copertino sita in Via Mariano 280.

A seguito di sopralluogo effettuato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL LE per l'inserimento nell'Elenco regionale della sede di Lecce sita in Via Zanardelli 5 della medesima ditta "Ottica Vernaleone di Alessandro Vernaleone", è emerso che il titolare e i due ottici dipendenti non avevano assolto all'obbligo della formazione continua in medicina (ECM).

Pertanto, questa Sezione con determinazione dirigenziale n. 177 del 24 Luglio 2017 ha escluso dall'Elenco la ditta per la sede di Copertino sita in Via Mariano 280, e non ha incluso la ditta per la sede di Lecce sita

in Via Zanardelli 5 in quanto gli ottici operanti presso le sedi erano privi dell'assolvimento dell'obbligo formativo dei crediti ECM.

A seguito del mancato inserimento della ditta "Ottica Vernaleone di Alessandro Vernaleone" – sede di Lecce e della esclusione dall'Elenco regionale della sede di Copertino, è pervenuta formale diffida da parte della ditta in oggetto a procedere al reinserimento in Elenco regionale delle sedi di Lecce e Copertino, adducendo quali motivazioni circa il mancato conseguimento dei crediti ECM da parte degli ottici operanti nella struttura: la non obbligatorietà dei crediti ECM da parte degli ottici optometristi, così come disposto dal Ministero della Salute; la mancanza sul territorio nazionale di istituti accreditati per la formazione continua per la categoria degli ottici.

Fermo restando che, ai fini dell'inserimento in Elenco la normativa regionale di settore prevede l'obbligo di assolvimento alla formazione continua quale requisito organizzativo per gli ottici operanti nelle ditte ottiche-optometriche, è apparsa meritevole di approfondimento la circostanza rappresentata dalla ditta in oggetto relativa alla mancanza "sul territorio nazionale di istituti accreditati per la formazione continua per la categoria degli ottici". Pertanto, questa Sezione con nota del 23/10/2017 prot. AOO183-5696 ha invitato l'Associazione Federativa Nazionale Ottici Optometristi (FEDEROTTICA) a partecipare ad un incontro chiarificatore presso l'Assessorato alla Sanità in merito ai requisiti organizzativi delle ditte ottico – optometriche che intendono essere inserite nell'aggiornamento dell'Elenco regionale dei fornitori/produttori di dispositivi protesici per conto del SSR, di cui all'art. 32 della L.R. n.4/2010.

A seguito dell'incontro con l'Associazione Federativa Nazionale Ottici Optometristi (FEDEROTTICA), è emerso che, nonostante la presenza a livello regionale del requisito "assolvimento all'obbligo ECM", la categoria degli ottici è impossibilitata ad assolvere a tale obbligo per carenza nel territorio nazionale di corsi accreditati ECM, a seguito del non riconoscimento della figura dell'ottico tra le professioni sanitarie per le quali è previsto tale obbligo da parte del Ministero della Salute.

Pertanto, ad integrazione della D.D. n. 177/2017, con Determinazione dirigenziale n. 290 del 5/12/2017, questa Sezione ha proceduto all'inserimento nell'Elenco regionale di cui all'art. 32 L.R. n. 4/2010 la ditta "Ottica Vernaleone di Alessandro Vernaleone" per le sedi di Copertino sita in Via Mariano 280 e Lecce sita in Via Zanardelli 5.

Con sentenza n. 30/18, il TAR Puglia - Seconda Sezione – sede di Bari dichiarava cessata la materia del contendere in quanto soddisfatta la pretesa azionata in giudizio con atto dirigenziale n. 177/2017 e al contempo condannava la Regione Puglia alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di causa nella misura di € 1.000,00 oltre contributo unificato e accessori di legge.

Pertanto, al fine di ottemperare alla Sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 30/2018, questa Sezione con Determinazione Dirigenziale n. 79 del 3/4/2019 ha proceduto al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di € 2.109,12 (duemilacentonove/12).

Con mail del 21/6/2019, agli atti di questa Sezione con prot. AOO183-9524 del 1/7/2019 l'avvocatura regionale ha notificato a questa Sezione la sentenza del TAR Puglia n. 837/2019 nella quale è stata dichiarata cessata la materia del contendere. Al contempo, a causa del tardivo adempimento relativo al pagamento dell'importo di € 2.109,12 (duemilacentonove/12), la Regione Puglia è stata condannata al pagamento in favore dell'Avv. Gianluigi Manelli delle spese di lite, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.

In riferimento al "tardivo adempimento" relativo al pagamento dell'importo di € 2.109,12 occorre precisare quanto segue:

Il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto, con l'art. 73, una specifica disciplina per le Regioni, in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la quale

trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il prefato art. 73 dispone che "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive; (...)".

La Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ha predisposto lo Schema di Disegno di Legge in data 2/8/2018 - Codice CIFRA SGO/SDL/2018/00011 ad oggetto "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a Sentenze esecutive afferenti la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta. Quarto provvedimento."

La proposta di legge è stata poi licenziata dalla Giunta Regionale come Disegno di Legge n. 156 e successivamente trasmessa al Consiglio Regionale e acquisita in data 30/8/2018. Il D.D.L. è stato così inserito nell'o.d.g. del Consiglio Regionale del 05.09.2018.

Con decisione n.109 del 17/9/2018 la Commissione I – Bilancio, Finanze, Programmazione ha espresso parere favorevole in merito al pagamento delle spese di causa, oltre al contributo unificato e accessori di legge in favore del dott. Vernaleone Alessandro, titolare dell'omonima ditta "Ottica Vernaleone di Alessandro Vernaleone". Tuttavia, malgrado il parere favorevole della Commissione I, il D.D.L. n. 156/2018 non è stato convertito in legge.

Il comma 4 del predetto art. 73 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 dispone che:

"Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

A tal fine, si rileva che il disegno di legge inerente il riconoscimento di legittimità del debito di cui trattasi è stato presentato in Consiglio in data 30.08.2018 e, pertanto, essendo il termine di sessanta giorni di cui all'art. 73, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 ormai decorso, la legittimità del debito di cui alla sentenza del TAR n. 30/2018 si è intesa riconosciuta.

Pertanto, questa Sezione ha presentato alla Sezione Bilancio e Ragioneria referto tecnico relativo all'anno 2019 – SGO/RFT/2019/2.

Al contempo, con pec del 27/3/2019 prot. AOO183-4096 questa Sezione, al fine di procedere alla redazione dei provvedimenti propedeutici alla liquidazione delle spese di cui alla sentenza in oggetto, ha chiesto al legale rappresentante della ditta "Ottica Vernaleone" di comunicare i dati contabili in modo da ottemperare alla sentenza n.30/2018.

Considerato che a questa Sezione non è pervenuto alcun riscontro alla predetta nota, ed avendo agli atti tutti i dati contabili utili alla liquidazione delle spese di cui alla sentenza n. 30/2018, questa Sezione ha predisposto la determinazione dirigenziale n. 79 del 3/4/2019.

La determinazione dirigenziale n.79/2019 è stata poi notificata via pec al dott. Vernaleone, all'avv. Manelli e all'Avvocatura regionale il 13/5/2019 prot. AOO183-5723.

Alla luce di tutto quanto innanzi detto, preso atto della specifica dei compensi disposti in sentenza trasmessa dall'Avv. Manelli in data 19/06/2019, si propone di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di € 883,64 così come risultante dal prospetto di seguito riportato:

compenso professionale	€ 400,00
rimborso spese generali 15%	€ 60,00
CPA 4%	€ 18,40
IVA 22%	€ 105,24
Contributo unificato	€ 300,00

TOTALE DA LIQUIDARE	€ 883,64
---------------------	----------

Per quanto sopra, al fine di ottemperare alla Sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 837/2019, si propone di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di € € 883,64 (ottocentottantatre/64).

Il Dirigente della Sezione SGO

(Giovanni Campobasso)

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute

(Vito Montanaro)

Il Presidente

(Michele Emiliano)

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

“E' approvato e riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 73, comma 1, lettera a., del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il debito relativo alla sentenza esecutiva per complessivi € 883,64:

1. Sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 837/2019. Liquidazione delle spese di lite oltre che dei relativi accessori come per legge - importo da liquidare € 883,64 (ottocentottantatre) in favore dell'Avv. Gianluigi Manelli.

Art. 2

(Norma finanziaria)

“Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede con imputazione come segue:

Missione 1 - Programma 11 – Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04 - **Capitolo 1317** – codice UE 08 - CRA 66.03 - *“Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali”* per € 883,64

Art. 3

(Entrata in Vigore)

“La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione”